

dell'accensamento precedente (142). E si dichiarava più tardi che si accensasse o no la *politica*, nessuno stipendio spettava al Vicario, ma solo la quarta parte delle riscossioni delle condanne (143).

Senonchè i Vicari non ricevevano o solo parzialmente i loro emolumenti e reclamavano la fissazione di uno stipendio: ma la Città si richiama all'ordine precedente (144). Nel 1608 però, in considerazione delle molte occupazioni del Vicario nell'assistere ai Consigli e per la polizia cittadina, dava come onorario del suo secondo anno di Vicariato al Cache-rano 2000 fiorini (145) che venivano concessi anche al successore Calcagno ed elevati nel 1610, secondo anno di carica, a 2400 (146). Quando nel 1612 al Vicario Biolato che nel primo anno aveva ricevuto i 2000 fiorini, se ne concessero 2200 soltanto (147) la differenza di trattamento di fronte all'antecessore determinò le rimostranze del Vicario: il Consiglio allora portò a 2400 i fiorini a lui dovuti ma, per levare ogni pretesa nei Vicari futuri, stabilì che l'onorario fosse di fiorini 1600 annui, senza diritto ad altro compenso (148).

8. La giurisdizione ordinaria per la prima cognizione delle cause spettava al Giudice, unico, civile e criminale: egli teneva tribunale nella sala grande del Palazzo Comunale (149).

La sua nomina era fatta, come quella del Vicario, dal Duca, con sue lettere patenti: egli sceglieva il Giudice tra i nomi presentati a lui nella terna formata dalla Città. La costituzione dell'eletto veniva

comunicata al Consiglio e il nuovo Giudice prestava giuramento di tenere legalmente e fedelmente l'ufficio: che « *viverà catholicamente et osserverà tutto quello si contiene nell'autentica Jusjurandum quod prestatur ab his qui administrationem accipiunt et nell'autentica de Judiciis...* » (150). L'ufficio era biennale e in caso di vacanza la Città poteva nominare un giudice provvisorio. Ma, come già per la costituzione del Vicario, frequentemente i privilegi cittadini per la elezione del Giudice venivano minacciati. Nel 1587, presentatasi al Duca la rosa, egli non procedeva alla designazione del prescelto dichiarando che « *desiderava restar informata da essa Città del modo che s'era tenuto in far detta rosa per che alcuno gl'aveva riferito quella esser stata fatta men che convenientemente* ». Si delega una Commissione che deve dimostrare al Duca che la rosa è stata fatta « *per Consiglio pubblico d'ordine et in presenza del sig. Vicario legitimamente e con le solennità solite et accostumate convocato e congregato* » e pregarlo di eleggere uno dei proposti in detta terna (151). La Commissione riuscì a convincere il Duca della legittimità della formazione della terna (152).

Nel 1613 non ostante le obiezioni del Duca che riteneva prematura la formazione della rosa, il Consiglio riesce a procedere normalmente alla votazione (153). Nel 1615 il Duca desiderava che alla carica di Giudice venisse nominato Monsignor Monfort, genero del Senatore Nadone. Ma la Città rivendica il suo privilegio di scelta; ottiene dal Nadone dichia-